



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT

Direttiva

dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

concernente

i trasporti internazionali mediante autobus
tra la Svizzera e Stati terzi
(DirTInT)

Versione
del 1° ottobre 2019

Sommario

1. Scopo della direttiva, basi legali e definizioni	5
1.1 Scopo della direttiva	5
1.2 Basi legali	5
1.3 Competenza dell'UFT	5
1.4 Trasporto internazionale	5
1.5 Stati terzi	6
1.6 Servizio di linea	6
1.7 Corse in base alla domanda	6
1.8 Corse analoghe al servizio di linea	6
1.9 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori (servizi di linea speciali mediante autobus) ..	6
1.10 Corse pendolari	6
1.11 Servizio occasionale	7
1.12 Regolarità	7
1.13 Associazione di imprese (cooperazione) e subappaltatore	7
1.14 Fermate e località di frontiera	7
1.15 Traffico triangolare	8
1.16 Cabotaggio	8
1.17 Transito	8
2. Obbligo dell'autorizzazione	8
2.1 Servizio di linea mediante autobus e corse analoghe al servizio di linea	8
2.2 Corse pendolari e servizio occasionale	8
2.3 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori	10
2.4 Casi di dubbio	10
2.5 Divieto di cabotaggio	11

2.6	Trasporto pubblico	11
3.	Domanda di autorizzazione, procedura e rilascio	11
3.1	Luogo d'inoltro della domanda	11
3.2	Data d'inoltro della domanda e durata di evasione	11
3.3	Forma e contenuto della domanda.....	11
3.4	Ripartizione della prestazione di trasporto	14
3.5	Fermate, valichi di frontiera e itinerario	15
3.6	Consultazione.....	15
3.7	Rilascio di un'autorizzazione	16
3.8	Contenuto dell'autorizzazione	18
3.9	Validità dell'autorizzazione	18
3.10	Modifica e rinnovo dell'autorizzazione.....	19
3.11	Trasferimento dell'autorizzazione.....	19
3.12	Decadenza dell'autorizzazione.....	19
3.13	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	20
4.	Altre disposizioni per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus	23
4.1	Trasporto di persone e di bagagli.....	23
4.2	Utilizzo di veicoli di altre imprese di trasporto	23
4.3	Corse di collegamento e corse su tratte antenna.....	23
4.4	Combinazione di autorizzazioni e trasporti in coincidenza.....	23
4.5	Applicazione del diritto nazionale	24
4.6	Traffico triangolare con paesi terzi	24
4.7	Adesione di uno Stato terzo all'UE	24
4.8	Elenco e pubblicazione delle autorizzazioni.....	24
5.	Emolumenti e tasse.....	24
5.1	Emolumenti.....	24

5.2	Imposta sul valore aggiunto.....	25
6.	Controlli e disposizioni penali	26
6.1	Controlli.....	26
6.2	Infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori.....	26
6.3	Notifiche.....	26
7.	Disposizioni finali.....	27
7.1	Abrogazione della direttiva previgente	27
7.2	Entrata in vigore	27

1. Scopo della direttiva, basi legali e definizioni

1.1 Scopo della direttiva

- A. La presente direttiva concretizza le disposizioni contenute negli atti normativi vigenti nonché negli accordi bilaterali e multilaterali concernenti i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi, ha lo scopo di garantire un'applicazione uniforme del diritto e intende illustrare lo svolgimento delle procedure corrispondenti.
- B. La direttiva si rivolge alle persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei trasporti internazionali di passeggeri nonché alle autorità, alle associazioni e a persone terze interessate.
- C. Sono fatte salve le disposizioni deroganti dalla presente direttiva degli accordi bilaterali concernenti il traffico viaggiatori su strada e delle parti dei protocolli pubblicate e rilevanti per la procedura di autorizzazione.

1.2 Basi legali

Per il trasporto internazionale mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi sono rilevanti, tra le altre, le seguenti basi legali:

- legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1);
- ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11);
- legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10);
- ordinanza del 2° settembre 2015 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103);
- accordo del 26 maggio 1982 relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR; RS 0.741.618);
- ordinanza di esecuzione del 6 ottobre 1986 dell'Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ordinanza ASOR; RS 741.618);
- ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221);
- legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3);
- ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1);
- ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti (ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT; RS 742.102);
- ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51);
- gli accordi bilaterali concernenti il traffico viaggiatori su strada e le parti dei protocolli pubblicate e rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione.

1.3 Competenza dell'UFT

Per informazioni sui trasporti internazionali di cui alla presente direttiva è possibile rivolgersi all'Ufficio federale dei trasporti (di seguito UFT), Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna; tel.: 058 465 07 00, fax: 058 464 11 86, email: bus.international@bav.admin.ch. Tutta la corrispondenza è evasa attraverso quest'indirizzo.

1.4 Trasporto internazionale

- A. Per trasporto internazionale si intende lo spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trova nel territorio di uno Stato e la cui destinazione è situata nel territorio di un altro Stato.

B. In caso di dubbio, in linea di principio decide l'UFT se lo spostamento specifico riguarda il trasporto internazionale.

1.5 Stati terzi

Per Stati terzi ai sensi della presente direttiva si intendono gli Stati che non sono membri dell'UE¹ e dell'AELS².

1.6 Servizio di linea

È considerato servizio di linea il collegamento regolare e conforme all'orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell'ambito del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall'orario³.

1.7 Corse in base alla domanda

Le corse in base alla domanda sono servizi di linea nell'ambito del quale le corse pubblicate sono effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente⁴. Come per il servizio di linea di cui al n. 1.6 della presente direttiva, l'itinerario e l'orario sono prestabiliti. L'eventuale obbligo di notifica preventiva del desiderio di spostamento o il mancato asservimento di tutte le fermate durante ogni singola corsa non influisce sul fatto che si tratta di un servizio di linea.

1.8 Corse analoghe al servizio di linea

Sono considerate analoghe al servizio di linea le corse nell'ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in particolare le corse su richiesta e le corse collettive⁵:

- A. le corse su richiesta sono effettuate all'interno di una zona stabilita e su tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei viaggiatori;
- B. le corse collettive sono effettuate all'interno di una zona definita, secondo orari pubblicati e collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata.

1.9 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori (servizi di linea speciali mediante autobus⁶)

Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori: le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente; il trasporto di scolari; il trasporto di lavoratori; il trasporto di disabili; il trasporto di militari; le corse pendolari con alloggio; le corse circolari; tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nell'articolo 38 OTV⁷.

1.10 Corse pendolari

- A. Sono considerate corse pendolari (o servizi a navetta) le corse turistiche organizzate per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione, con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza⁸.
- B. Durante i servizi a navetta non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso⁹.

¹ Stati membri dell'Unione europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

² Membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; European Free Trade Association; EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

³ Art. 38 lett. a OTV in combinato disposto con l'art. 6 lett. a OTV

⁴ Art. 38 lett. b OTV in combinato disposto con l'art. 6 lett. c OTV

⁵ Art. 38 lett. c OTV in combinato disposto con l'art. 6 lett. d OTV

⁶ Art. 3 cpv. 2 accordo ASOR

⁷ Art. 39 cpv. 1 OTV

⁸ Art. 4 cpv. 1 accordo ASOR e art. 39 lett. f OTV

⁹ Art. 4 cpv. 2 accordo ASOR

- C. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto¹⁰.
- D. Corse pendolari con alloggio: corse turistiche nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in un luogo di destinazione comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto, nell'ambito dell'offerta forfettaria sia previsto l'alloggio nel luogo di destinazione¹¹.

1.11 Servizio occasionale

- A. Sono considerati servizi occasionali: le corse circolari a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza; i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto; tutti gli altri servizi che non rientrano nei servizi di linea né nelle corse pendolari¹².
- B. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso¹³.
- C. Tali servizi possono essere effettuati con una certa frequenza, senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale¹⁴.

1.12 Regolarità

- A. Nei servizi di linea transfrontalieri mediante autobus sono considerate regolari le corse effettuate in un ordine temporale riconoscibile¹⁵. Un ordine temporale riconoscibile è dato se i trasporti di viaggiatori avvengono almeno quattro volte nell'arco di un mese¹⁶. La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse¹⁷. Sono quindi compresi anche i viaggi di ritorno settimanali.
- B. Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi¹⁸.

1.13 Associazione di imprese (cooperazione) e subappaltatore

- A. Per associazione di imprese si intende l'unione di più imprese (cooperazione) per gestire in comune un servizio di linea transfrontaliero mediante autobus. Un membro dell'associazione di imprese ne riprende la direzione e rappresenta l'associazione nei confronti delle autorità. All'impresa dirigente non spetta alcun diritto o privilegio che va oltre quelli delle altre imprese nell'ambito dell'associazione. L'associazione di imprese è una società semplice ai sensi dell'articolo 530 segg. della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220). Lo scioglimento della società semplice è disciplinato nell'articolo 545 CO.
- B. A differenza delle imprese che fanno parte dell'associazione (partner), i subappaltatori sottostanno a istruzioni e agiscono a nome e per conto delle imprese che fanno parte dell'associazione.

1.14 Fermate e località di frontiera

- A. Le fermate sono i luoghi in cui i passeggeri possono salire o scendere dal mezzo di trasporto.

¹⁰ Art. 4 cpv. 3 accordo ASOR

¹¹ Art. 39 cpv. 1 lett. f OTV

¹² Art. 2 cpv. 1 accordo ASOR

¹³ Art. 2 cpv. 2 accordo ASOR

¹⁴ Art. 2 cpv. 2 accordo ASOR

¹⁵ Art. 2 cpv. 1 lett. a LTV

¹⁶ Art. 2 cpv. 2 OTV

¹⁷ Art. 2 cpv. 1 OTV

¹⁸ Art. 3 cpv. 3 accordo ASOR

- B. Le località di frontiera sono i luoghi in cui si passa il confine tra due Stati (valichi di frontiera). I valichi di frontiera sono sempre definiti da due località di frontiera, una per ogni Stato; per esempio St. Margrethen (CH) / Höchst (A) o Chiasso Autostrada (CH) / Brogeda Autostrada (I).

1.15 Traffico triangolare

Per traffico triangolare si intende il trasporto di passeggeri effettuato da un luogo di partenza che si trova nel territorio di uno Stato a una destinazione situata nel territorio di un altro Stato e viceversa con un veicolo immatricolato in un paese terzo.

1.16 Cabotaggio

Per cabotaggio si intende il trasporto di passeggeri all'interno di uno Stato da parte di un'impresa di trasporto che non ha sede nello Stato in cui avviene il trasporto.

1.17 Transitio

Per transitio si intende il trasporto di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di un altro Stato (altrimenti detto: transitio a porte chiuse).

2. Obbligo dell'autorizzazione

2.1 Servizio di linea mediante autobus e corse analoghe al servizio di linea

È necessaria un'autorizzazione per¹⁹:

- A. il servizio di linea internazionale;
- B. le corse in base alla domanda;
- C. le corse analoghe al servizio di linea, in particolare il trasporto su richiesta e le corse collettive.

2.2 Corse pendolari e servizio occasionale

- A. Le corse pendolari transfrontaliere con alloggio nel luogo di destinazione e gli spostamenti a vuoto effettuati in relazione alle corse pendolari non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione²⁰.
- B. Le corse pendolari transfrontaliere senza alloggio nel luogo di destinazione sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione. Si applicano le disposizioni valide per il servizio di linea mediante autobus²¹.
- C. I trasporti occasionali di persone che soddisfano le seguenti condizioni sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:
 - a) il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d'immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
 - b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d'immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio di un altro Stato, sempreché il veicolo ritorni vuoto nello Stato d'immatricolazione; o
 - c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio di un altro Stato a un luogo situato nel territorio dello Stato d'immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all'andata e che i viaggiatori:
 - siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nello Stato in cui si effettua la presa a carico, o

¹⁹ Art. 38 OTV

²⁰ Art. 39 cpv. 1 lett. f OTV e art. 4 cpv. 3 accordo ASOR

²¹ Art. 39 cpv. 1 lett. f OTV e contrario

- siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate alla lettera b, nello Stato in cui sono ripresi a carico e siano trasportati nello Stato d'immatricolazione del veicolo, o
 - siano stati invitati a recarsi nel territorio dello Stato d'immatricolazione del veicolo, quando le spese di trasporto sono a carico dell'invitante; queste persone formano un gruppo che non è costituito unicamente in vista di questo viaggio, o
 - siano trasportati da un veicolo avariatosi; o
- d) i viaggi in transito attraverso il territorio di uno Stato terzo²².
- D. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso²³.
- E. Per le corse circolari transfrontaliere, le corse pendolari transfrontaliere con alloggio e i servizi occasionali transfrontalieri è obbligatorio portare a bordo del mezzo di trasporto un documento di controllo (foglio di viaggio)²⁴ e una copia autenticata dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori (licenza).
- F. Il foglio di viaggio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il tipo di servizio di trasporto; l'itinerario principale; nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, le date di partenza e di rientro, nonché il punto di partenza e la destinazione; la o le imprese di trasporto interessate²⁵. In merito al foglio di viaggio occorre tenere presente quanto segue:
- a) Il foglio di viaggio deve essere compilato prima dell'inizio della corsa²⁶. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio ed essere esibito su richiesta agli agenti incaricati del controllo²⁷. Eventuali cambiamenti durante il viaggio devono essere immediatamente iscritti nel foglio di viaggio. Le escursioni locali devono essere registrate sul foglio di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. Gli spostamenti a vuoto vanno notificati sul foglio di viaggio. Il vettore (l'impresa di trasporto) è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio²⁸.
 - b) Il foglio di viaggio per corse a destinazione di Stati terzi autorizza anche il transito negli Stati UE/AELS. Non occorre un foglio di viaggio UE separato.
 - c) Il libretto di fogli di viaggio è distribuito dall'UFT ed è ottenibile presso l'ASTAG, Wöflistrasse 5, 3006 Berna²⁹. L'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva) fornisce informazioni sull'utilizzo del foglio di viaggio.
 - d) Il foglio di viaggio è intestato a nome dell'impresa di trasporto e non è cedibile³⁰.
- G. Le autorizzazioni per i servizi occasionali o le corse pendolari senza alloggio soggetti ad autorizzazione sono rilasciate dall'UFT. Le domande, che vanno inoltrate per iscritto all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva) devono contenere le seguenti indicazioni: nome, indirizzo, numero di telefono e di fax dell'impresa di trasporto, itinerario (punto di partenza e di destinazione, eventuali fermate intermedie), date del viaggio o dei viaggi di andata e di ritorno, tipo e targa d'immatricolazione dei veicoli utilizzati, numero di persone da trasportare, nonché eventuali indicazioni che il richiedente giudica appropriate. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori (licenza). La corsa o le corse possono essere effettuate soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo dei veicoli ed essere esibita su richiesta agli agenti incaricati del controllo³¹.

²² Art. 5 cpv. 2 accordo ASOR e accordi bilaterali

²³ Art. 2 cpv. 2 accordo ASOR

²⁴ Art. 41 cpv. 1 OTV e art. 6 accordo ASOR

²⁵ Art. 41 cpv. 2 OTV

²⁶ Art. 41 cpv. 1 OTV e art. 9 cpv. 1 accordo ASOR

²⁷ Art. 6 e 8 cpv. 2 ASOR

²⁸ Art. 8 cpv. 3 accordo ASOR

²⁹ Art. 41 cpv. 3 OTV

³⁰ Art. 8 cpv. 1 accordo ASOR

³¹ Art. 50 cpv. 3 OTV

H. Sono fatte salve le disposizioni deroganti contenute negli accordi bilaterali. Per informazioni rivolgersi all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).

2.3 Deroche alla privativa sul trasporto di viaggiatori

A. Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:

- a) le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente³²;
- b) le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente scolari o studenti (trasporto di scolari)³³;
- c) le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente lavoratori (trasporto di lavoratori)³⁴;
- d) il trasporto esclusivo di disabili (trasporto di disabili)³⁵;
- e) il trasporto esclusivo di militari³⁶;
- f) le corse del traffico turistico nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in una destinazione di viaggio comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto nell'ambito dell'offerta forfettaria, sia previsto per i viaggiatori l'alloggio nel luogo di destinazione (corse pendolari con alloggio)³⁷;
- g) le corse nell'ambito delle quali sono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo (corse circolari)³⁸;
- h) tutte le altre corse regolari e professionali non soggette ad autorizzazione federale³⁹.

B. Le deroghe alla privativa non si applicano a servizi che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti del trasporto soggetto ad autorizzazione e che si rivolgono ai loro utenti⁴⁰. Questi servizi sottostanno anch'essi all'obbligo dell'autorizzazione per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus.

C. Per i territori nazionali di altri Stati si applicano gli accordi bilaterali rilevanti e la legislazione nazionale degli Stati interessati.

D. Se in altri Stati le deroghe alla privativa citate sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione, le imprese svizzere interessate sono tenute a presentare apposita domanda di autorizzazione all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva) conformemente al capitolo 3 della presente direttiva.

2.4 Casi di dubbio

In caso di dubbio, l'UFT decide, sia prima che dopo la prestazione del servizio di trasporto, se e secondo quali modalità un servizio di trasporto è assoggettato all'obbligo dell'autorizzazione⁴¹. Per informazioni rivolgersi all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).

³² Art. 39 cpv. 1 lett. a OTV

³³ Art. 39 cpv. 1 lett. b OTV in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. b OTV

³⁴ Art. 39 cpv. 1 lett. c OTV in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. c OTV

³⁵ Art. 39 cpv. 1 lett. d OTV

³⁶ Art. 39 cpv. 1 lett. e OTV

³⁷ Art. 39 cpv. 1 lett. f OTV

³⁸ Art. 39 cpv. 1 lett. g OTV in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 lett. f OTV

³⁹ Art. 39 cpv. 1 lett. h OTV

⁴⁰ Art. 39 cpv. 2 OTV

⁴¹ Art. 39 cpv. 3 OTV

2.5 Divieto di cabotaggio

- A. Le autorizzazioni per il trasporto internazionale di viaggiatori non conferiscono il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all'interno della Svizzera o all'interno di altri Stati⁴².
- B. Con veicoli immatricolati all'estero è vietato qualsiasi trasporto di viaggiatori all'interno della Svizzera⁴³.
- C. Per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus tra la Svizzera e uno Stato terzo possono essere utilizzati esclusivamente veicoli immatricolati in Svizzera o nello Stato di destinazione⁴⁴.
- D. Sono vietati i trasporti interni (cabotaggio) in un altro Stato nell'ambito di un servizio occasionale⁴⁵.

2.6 Trasporto pubblico

I servizi di linea internazionali mediante autobus rientrano nella categoria dei trasporti pubblici di passeggeri.

3. Domanda di autorizzazione, procedura e rilascio

3.1 Luogo d'inoltro della domanda

Le domande di rilascio, modifica o rinnovo di un'autorizzazione da parte di imprese svizzere devono essere inoltrate all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).⁴⁶ Il partner estero inoltra contemporaneamente una domanda identica nel contenuto all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione dello Stato in cui risiede.

3.2 Data d'inoltro della domanda e durata di evasione

- A. Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione devono essere sottoposte all'UFT al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse⁴⁷.
- B. La durata di evasione di una domanda è di circa sei mesi. Non è possibile garantire una durata massima di evasione (v. n. 3.7 lett. a cpv. j della presente direttiva).

3.3 Forma e contenuto della domanda

- A. Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione devono essere sottoposte, in singola copia, tramite uno dei moduli di domanda messi a disposizione dall'UFT⁴⁸. Sul modulo di domanda vanno riportate le seguenti indicazioni (i numeri corrispondono a quelli del modulo di domanda):
 - (1) Cognome e nome del richiedente o ragione sociale dell'impresa richiedente o dirigente in caso di un'associazione di imprese (inclusi indirizzo, numero di telefono e di fax)⁴⁹.
 - (2) Deve essere precisato se il servizio di trasporto è gestito nel quadro di un'associazione di imprese (cooperazione) e / o con subappaltatori. Se il servizio di trasporto è gestito sia nel quadro di un'associazione di imprese, sia con subappaltatori⁵⁰ entrambe le caselle devono essere segnate con una crocetta.

⁴² Art. 37 cpv. 2 OTV e accordi bilaterali

⁴³ Art. 115 cpv. 1 lett. d OAC

⁴⁴ V. accordi bilaterali

⁴⁵ V. accordi bilaterali

⁴⁶ Rilascio: Art. 8 cpv. 1 LTV e Art. 55 OTV;

In base all'art. 49 cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il 21 dicembre 1998 il capo del DATEC ha conferito alla Direzione dell'Ufficio federale dei trasporti il diritto di firmare in suo nome le decisioni riguardanti il rilascio di autorizzazioni per il trasporto regolare di viaggiatori.

Modifica e rinnovo: art. 8 cpv. 5 LTV e Art. 55 OTV

⁴⁷ Art. 48 cpv. 1 OTV

⁴⁸ Allegato VI n. 2 OTV;

www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Moduli ⇒ Trasporti stradali ⇒ Domanda di autorizzazione Stati terzi ⇒ Domanda di autorizzazione Stati terzi

⁴⁹ Allegato VI n. 1 lett. a OTV

⁵⁰ V. cap. 1.13 della presente direttiva

- (3) Le imprese che fanno parte dell'associazione (cooperazione), nonché gli eventuali subappaltatori devono essere menzionati (inclusi indirizzo, numero di telefono e di fax)⁵¹. Lo status delle imprese di trasporto deve essere specificato: "impresa che fa parte dell'associazione (partner" o "subappaltatore". In caso di mancata specifica sul modulo di domanda o negli allegati, l'UFT presuppone che tutte le imprese elencate facciano parte dell'associazione di imprese (dunque "partner"). Ogni impresa che fa parte dell'associazione (partner) diviene titolare dell'autorizzazione. Se il numero di partner e di subappaltatori è superiore a quattro, questi devono figurare in un elenco separato con indicazione del nome, dell'indirizzo e del numero di telefono e di fax.
- (4) Per deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori (servizi di linea speciali mediante autobus) deve essere specificata la categoria di viaggiatori (v. n. 1.9 e 2.3 della presente direttiva), altrimenti il campo va lasciato vuoto.
- (5) Indicare la durata desiderata dell'autorizzazione richiesta (p. es. 5 anni) oppure il periodo di svolgimento del servizio di trasporto (p. es. 01.06.2020 – 31.10.2023)⁵².
- (6) Indicare l'itinerario principale del servizio di trasporto, vale a dire i luoghi in cui vengono presi e deposti i viaggiatori, nonché le località di frontiera⁵³. I luoghi in cui i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto (fermate) devono essere sottolineati. Per ogni valico di frontiera devono essere indicate le località di frontiera sui due lati del confine. I luoghi di transito che non corrispondono a una fermata o a una località di frontiera non devono essere specificati. Tutti i luoghi devono riportare la sigla automobilistica internazionale. L'itinerario del viaggio di andata e ritorno deve essere identico; va comunque indicato soltanto il viaggio di andata. (A titolo di esempio, l'itinerario di un servizio di linea mediante autobus dalla Svizzera alla Croazia con fermate a Zurigo, Lucerna, Beograd e Niš deve essere indicato come segue: Zurigo (CH) – Lucerna (CH) – Chiasso Autostrada (CH) / Brogeda Autostrada (I) – Ferneti (I) / Fernetiči (SLO) – Obrežje (SLO) / Bregana (HR) – Bajakovo (HR) / Batrovci (SRB) – Beograd (SRB) – Niš (SRB). I passeggeri possono salire o scendere dal mezzo di trasporto esclusivamente alle fermate indicate (cioè nei luoghi sottolineati).
- (7) Per quanto riguarda la durata bisogna specificare se il servizio di trasporto viene svolto durante tutto l'anno o soltanto in un determinato periodo (p. es. singoli mesi o giorni festivi/vacanze)⁵⁴.
- (8) Alla voce "frequenza" si deve indicare se il servizio di trasporto è svolto quotidianamente o soltanto in determinati giorni della settimana⁵⁵. In quest'ultimo caso, specificare i giorni di partenza dalla Svizzera e dallo Stato di destinazione (p. es. partenza Svizzera: mercoledì, venerdì / partenza Croazia: giovedì, sabato). Se la frequenza aumenta o diminuisce durante un determinato periodo dell'anno (p. es. singoli mesi o giorni festivi/vacanze) occorre specificarlo (p. es. corse giornaliere dall'1.7 al 31.8).
- (9) Tabella dei prezzi: vedi seguente lett. B cpv. c
- (10) Piano di servizio: vedi seguente lett. B cpv. f
- (11) Indicare il numero totale di atti di autorizzazione necessari⁵⁶. Specificare quanti atti di autorizzazione sono richiesti complessivamente per le imprese di trasporto svizzere e per quelle estere. Dato che un atto di autorizzazione originale deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, il richiedente deve disporre di un numero di atti di autorizzazione originali pari ai veicoli utilizzati contemporaneamente per il servizio di trasporto oggetto della domanda.
- (12) A motivazione della sua domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le indicazioni supplementari che giudica appropriate o che gli sono state richieste espressamente

⁵¹ Allegato VI n. 1 lett. a OTV

⁵² Allegato VI n. 1 lett. b OTV

⁵³ Allegato VI n. 1 lett. c OTV

⁵⁴ Allegato VI n. 1 lett. d OTV

⁵⁵ Allegato VI n. 1 lett. e OTV

⁵⁶ Allegato VI n. 1 lett. n OTV

dall'UFT. Per le domande di modifica dell'autorizzazione occorre specificare in che cosa consiste la modifica.

- (13) Sul modulo di domanda compilato in tutte le sue parti si deve riportare luogo e data, nonché la firma dell'impresa svizzera richiedente o dirigente in caso di associazione di imprese (v. n. 1 del modulo di domanda).

B. Con la domanda vanno inoltrati i seguenti allegati:

- a) Un orario⁵⁷ con le seguenti indicazioni: nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori), fermate (sottolineate) con sigla automobilistica internazionale, località di frontiera con sigla automobilistica internazionale, giorni di servizio per il viaggio di andata e ritorno, indicazioni orarie (ora locale) e distanze (in km) dal luogo di partenza. Devono essere specificate soltanto le fermate e le località di frontiera, non i luoghi di transito. Le indicazioni contenute nell'orario devono corrispondere a quelle che figurano nel piano di servizio.
- b) Un elenco delle fermate⁵⁸ con le seguenti indicazioni: nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori), tutte le fermate con l'indirizzo esatto o la designazione univoca (località della fermata).
- c) Una tabella dei prezzi⁵⁹ con le seguenti indicazioni: nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori), costo della corsa semplice e della corsa andata e ritorno, eventuali sconti e supplementi, prezzo del trasporto bagagli ed eventuali altre tasse; gli importi devono essere indicati sia in franchi svizzeri, sia nella valuta dello Stato di destinazione.
- d) Una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori (licenza⁶⁰) di tutte le imprese di trasporto svizzere specificate sul modulo di domanda (partner e subappaltatori)⁶¹.
- e) Una carta stradale⁶² in bianco e nero formato A4 sulla quale sono indicati chiaramente l'itinerario completo e tutte le fermate.
- f) Un piano di servizio⁶³ sulla durata del lavoro e del riposo conforme alle disposizioni dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1; RS 822.221), in base al quale è possibile verificare il rispetto delle prescrizioni di legge concernenti la durata della guida e del riposo. Il piano di servizio deve contenere le seguenti indicazioni:
 - nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori),
 - indicazione dell'ora e del luogo di inizio e di fine del periodo di guida e di una pausa dei singoli conducenti,
 - periodo di guida e, eventualmente, altri periodi di lavoro e pausa dei singoli conducenti,
 - tempo totale impiegato dai singoli conducenti per la guida del veicolo, altri periodi di lavoro e le pause,
 - luogo di entrata in servizio e di fine servizio dei singoli conducenti,
 - luogo in cui i singoli conducenti osservano una pausa di almeno 8 ore.

Per il viaggio di andata e quello di ritorno devono essere allestiti piani di servizio separati. Le indicazioni contenute nel piano di servizio devono corrispondere a quelle che figurano nell'orario.

⁵⁷ Allegato VI n. 1 lett. f OTV

⁵⁸ Allegato VI n. 1 lett. g OTV

⁵⁹ Allegato VI n. 1 lett. h OTV

⁶⁰ V. la legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10) e l'ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103)

⁶¹ Allegato VI n. 1 lett. i OTV

⁶² Allegato VI n. 1 lett. j OTV

⁶³ Allegato VI n. 1 lett. k OTV

- g) Un elenco di tutti i veicoli⁶⁴ previsti per il servizio di trasporto di tutte le imprese svizzere ed estere che fanno parte dell'associazione di imprese e di tutti i subappaltatori. L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni: nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori), detentore del veicolo, targhe d'immatricolazione, marca, tipo, anno e numero di posti.
- h) Un contratto di cooperazione⁶⁵ tra tutte le imprese che fanno parte dell'associazione di imprese (partner), esclusi i subappaltatori; di queste imprese di trasporto almeno una deve avere sede nello Stato di partenza e almeno una nello Stato di destinazione (v. n. 3.4 della presente direttiva).
- i) Per domande di rinnovo o di modifica, dati statistici⁶⁶ che devono contenere le seguenti indicazioni: numero di autorizzazione, nome di tutti i partner (esclusi i subappaltatori), itinerario, totale dei chilometri percorsi all'anno, quota del partner svizzero (in termini assoluti e relativi), capacità totale offerta all'anno (numero di corse, numero di posti a sedere offerti), viaggiatori trasportati, utilizzo della capacità (percentuale). Per ogni anno civile deve essere allestita una statistica separata. Deve essere utilizzato il modello messo a disposizione dall'UFT⁶⁷.

Tutti gli allegati devono riportare luogo e data, nonché la firma e il timbro sia del partner svizzero richiedente (impresa dirigente, v. n. 1 del modulo di domanda) sia del partner estero (impresa dirigente, v. n. 3 del modulo di domanda). Fatta eccezione per la carta stradale, devono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall'UFT⁶⁸. Le indicazioni contenute negli allegati devono corrispondere a quelle che figurano nel modulo di domanda.

- C. Per le imprese di trasporto svizzere, le indicazioni concernenti le imprese di trasporto nel modulo di domanda devono corrispondere alle indicazioni (ditta, indirizzo) che figurano nel registro di commercio e sull'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori (licenza). Se del caso, occorre adeguare l'autorizzazione di accesso alla professione.
- D. Per informazioni sulle prescrizioni dello Stato di destinazione o degli Stati di transito riguardanti l'itinerario o le fermate da utilizzare rivolgersi all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).
- E. Dopo aver inoltrato una domanda completa e corretta, il richiedente riceve una conferma di ricevimento. Le domande incomplete o errate sono rinviate al mittente per completamento o correzione.
- F. Nel caso di un'associazione di imprese si presuppone che una di esse assuma la funzione di "impresa dirigente" e che dunque si faccia carico della domanda per le altre imprese che fanno parte dell'associazione (v. n. 1.12 della presente direttiva). Se non altrimenti specificato si presuppone che l'impresa dirigente svizzera sia quella che inoltra la domanda e figura in prima posizione nel modulo di domanda.
- G. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può esigere da ogni impresa partecipante una garanzia bancaria di 15'000.– franchi per la prima autorizzazione e di 5'000.– franchi per ogni ulteriore autorizzazione. La garanzia bancaria serve a coprire eventuali richieste delle autorità svizzere⁶⁹.

3.4 Ripartizione della prestazione di trasporto

- A. Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartirsi fra di loro la prestazione di trasporto. La quota delle imprese svizzere (assicurata con veicoli immatricolati in Svizzera) sull'insieme della prestazione di trasporto deve ammontare almeno al 30% per anno civile (totale dei chilometri percorsi da tutti i veicoli utilizzati per il servizio di trasporto)⁷⁰. I dati statistici corrispondenti

⁶⁴ Allegato VI n. 1 lett. I OTV

⁶⁵ Allegato VI n. 1 lett. lett. m OTV

⁶⁶ Art. 78 cpv. 1 OTV e allegato VI n. 1 lett. o OTV

⁶⁷ www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Autobus ⇒ Autolinee internazionali ⇒ Autorizzazione Stati terzi ⇒ 3 Documenti contenenti dati statistici sulle prestazione di trasporto ⇒ Statistica

⁶⁸ www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Moduli ⇒ Trasporti stradali ⇒ Domanda di autorizzazione Stati terzi

⁶⁹ Art. 44 cpv. 3 OTV

⁷⁰ Art. 43 OTV

devono essere inoltrati all'UFT nell'ambito della domanda di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione esistente (v. n. 3.3 lett. B cpv. i della presente direttiva).

B. Sono fatte salve le disposizioni deroganti degli accordi bilaterali⁷¹.

3.5 Fermate, valichi di frontiera e itinerario

A. Generalmente le fermate devono essere istituite nei punti nodali più importanti del trasporto pubblico⁷². Per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi, nei limiti del possibile la salita e discesa dei passeggeri deve essere prevista alle fermate di cui alla circolare informativa "Elenco delle principali fermate per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus", nella quale l'UFT ha definito, in collaborazione con i Cantoni, le fermate principali da utilizzare per i servizi di linea internazionali mediante autobus. L'UFT mette a disposizione questa circolare informativa online⁷³.

B. L'UFT può limitare il numero delle fermate per servizio di trasporto⁷⁴. La limitazione finora vigente che, nel trasporto internazionale prevedeva in Svizzera un massimo di tre fermate per servizio di trasporto, è abolita con effetto immediato e il numero di fermate per itinerario è facoltativo.

C. I Cantoni provvedono ad allestire fermate adeguate e ne assicurano il collegamento al trasporto pubblico⁷⁵. Una fermata per servizi di linea internazionali mediante autobus deve essere dotata, di preferenza, almeno di quanto segue: cartello su cui è specificato che si tratta di una fermata per servizi di linea internazionali mediante autobus, possibilità di affiggere l'orario, pensilina (riparo dalle intemperie) con possibilità di sedersi, cestino per i rifiuti, illuminazione, parcheggi per la sosta breve nelle immediate vicinanze e, se del caso, biglietteria e servizi igienici.

D. Gli eventuali costi vanno coperti con i ricavi della gestione della fermata. Poiché nel caso di una fermata per servizi di linea internazionali mediante autobus si tratta di un uso comune accresciuto del relativo fondo, il Comune proprietario di quest'ultimo può dichiararne l'utilizzo soggetto ad autorizzazione e al pagamento di una tassa. Se l'utilizzo del fondo come fermata è soggetto ad autorizzazione, il Comune deve informarne l'UFT. In questo caso l'UFT autorizza l'istituzione della fermata solo una volta che il richiedente ha presentato la relativa autorizzazione del Comune.

E. Per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi devono essere utilizzati, generalmente, i valichi di frontiera di cui alla circolare informativa "Elenco dei valichi di frontiera svizzeri da utilizzare per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus"⁷⁶.

Nell'orario va previsto un periodo di tempo sufficiente per gli adempimenti doganali necessari al passaggio di confine.

F. In casi eccezionali motivati è possibile derogare alle disposizioni di cui ai capoversi A-E su decisione delle commissioni miste. L'UFT tiene un elenco delle eventuali deroghe.

G. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali⁷⁷.

3.6 Consultazione

A. Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto interessati, le imprese ferroviarie svizzere e l'amministrazione federale delle dogane⁷⁸. L'Ufficio sollecita le

⁷¹ Art. 43 OTV

⁷² Art. 42 cpv. 2 OTV

⁷³ V. la circolare informativa dell'UFT: www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Autobus ⇒ Autolinee internazionali ⇒ Autorizzazione Stati terzi ⇒ 2.4 Maggiori informazioni ⇒ Elenco delle principali fermate per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus

⁷⁴ Art. 42 cpv. 2 OTV

⁷⁵ Art. 42 cpv. 4 OTV

⁷⁶ V. la circolare informativa dell'UFT: www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Autobus ⇒ Autolinee internazionali ⇒ Autorizzazione Stati terzi ⇒ 2.4 Maggiori informazioni ⇒ Elenco dei valichi di frontiera svizzeri da utilizzare per i servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus

⁷⁷ Art. 42 cpv. 3 OTV

⁷⁸ Art. 49 cpv. 1 OTV

competenti autorità cantonali a coinvolgere i Comuni, i proprietari dei fondi delle fermate e altre cerchie interessate nella consultazione⁷⁹.

- B. L'ufficio preposto all'applicazione dell'OLR del Cantone in cui ha sede l'impresa richiedente o dirigente in caso di associazione di imprese (giusta il n. 1 del modulo di domanda) verifica la conformità del piano di servizio inoltrato alle disposizioni dell'ordinanza per gli autisti⁸⁰.
- C. Le autorità preposte ai controlli e al perseguimento penale informano l'UFT in merito a eventuali infrazioni delle imprese che fanno parte dell'associazione di imprese nonché dei subappaltatori alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, in particolare le disposizioni sui veicoli e i periodi di guida e di riposo dei conducenti.
- D. Tutte le obiezioni sollevate dai partecipanti alla consultazione contro il rilascio, il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione devono essere motivate e basarsi sull'articolo 44 capoverso 1 OTV (v. n. 3.7 lett. A della presente direttiva).
- E. Se nell'ambito della consultazione in Svizzera non sono state sollevate obiezioni motivate contro il rilascio, il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione, l'UFT avvia la consultazione all'estero e chiede agli Stati interessati (di destinazione e di transito) di approvare il rilascio, la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione.

3.7 Rilascio di un'autorizzazione

- A. L'autorizzazione è rilasciata qualora sia provato che: (devono essere soddisfatte tutte le condizioni riportate qui di seguito)
 - a) Il rispetto delle pertinenti disposizioni, in particolare le norme concernenti il trasporto di viaggiatori, la circolazione stradale e la protezione dei lavoratori è garantito⁸¹. Se negli ultimi 5 anni le imprese che fanno parte dell'associazione di imprese sono state condannate penalmente per infrazioni gravi o ripetute alle pertinenti disposizioni e / o se sussistono dubbi sul futuro rispetto delle pertinenti disposizioni, l'autorizzazione non è rilasciata o rinnovata. A questo proposito possono essere prese in considerazione anche le infrazioni commesse al di fuori del territorio svizzero o le condanne non ancora passate in giudicato, in particolare se concernono disposizioni in materia di sicurezza stradale⁸².
 - b) Non è gravemente pregiudicata l'esistenza, sui tratti diretti interessati, di un'offerta di trasporto comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio⁸³. I titolari di autorizzazioni incaricati dell'offerta di trasporto devono dimostrare mediante prove corrispondenti che il servizio di trasporto, nuovo o ampliato, pregiudicherebbe direttamente l'esistenza dei servizi di linea già autorizzati. Il legame deve essere chiaramente provato dalle imprese di trasporto interessate mediante dati pertinenti (ad es. statistiche attendibili sul grado di utilizzo).
 - c) Le corse sono effettuate con i veicoli direttamente a disposizione dell'impresa⁸⁴: i veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell'autorizzazione⁸⁵. Le imprese in questione devono poter esercitare un controllo diretto sui veicoli per garantire la sicurezza dell'esercizio. Un veicolo si intende direttamente a disposizione quando risulta immatricolato a nome dell'impresa di trasporto in base alla licenza di circolazione. I veicoli devono essere di proprietà dell'impresa di trasporto o a disposizione di quest'ultima in virtù di un contratto di locazione o di leasing di lunga durata. Le corse vanno effettuate in ogni caso con personale proprio; i contratti devono essere sempre portati a bordo. Tutte le imprese che fanno parte dell'associazione di imprese devono disporre di un numero sufficiente di veicoli per svolgere il servizio di trasporto come riportato nella domanda e per rispettare le disposizioni di legge nonché le condizioni stabilite nell'autorizzazione. In particolare non

⁷⁹ Art. 49 cpv. 2 OTV

⁸⁰ Art. 44 cpv. 4 OTV

⁸¹ Art. 44 cpv. 1 lett. a OTV in combinato disposto con Decisione del Tribunale Federale (DTF) 2A.550/2000/bo1

⁸² DTF 2C_137/2008/aka

⁸³ Art. 44 cpv. 1 lett. c OTV

⁸⁴ Art. 44 cpv. 1 lett. e OTV, DTF 2A.550/2000/bo1

⁸⁵ Art. 53 cpv. 2 OTV

è sufficiente che soltanto i subappaltatori dispongano di veicoli. Per la durata della procedura di autorizzazione, le targhe d'immatricolazione possono essere depositate presso l'ufficio della circolazione stradale.

- d) Esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e le imprese estere. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali⁸⁶. La cooperazione deve essere attestata da un apposito contratto concluso tra tutte le imprese di trasporto che fanno parte dell'associazione di imprese. Nel contratto di cooperazione non devono figurare i subappaltatori, che non fanno parte dell'associazione di imprese. Il contratto di cooperazione è un contratto di diritto privato tra le imprese che fanno parte dell'associazione di imprese (partner). Il contratto deve riportare chiaramente che le imprese si sono unite per gestire in comune il servizio di trasporto richiesto. L'UFT non pone ulteriori requisiti all'impostazione o al contenuto del contratto di cooperazione. La repressione delle infrazioni al contratto di cooperazione non rientra nel campo di attività dell'UFT.
 - e) Le imprese partecipanti dispongono di un'assicurazione minima conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31), valida in tutti gli Stati interessati⁸⁷.
 - f) Le imprese partecipanti sono iscritte nel registro delle persone soggette all'imposta sul valore aggiunto⁸⁸.
 - g) L'effettuazione del servizio di trasporto può avvenire in conformità con le disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti⁸⁹.
 - h) I richiedenti dispongono di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori (imprese di trasporto svizzere)⁹⁰ o sono autorizzati, sulla base delle prescrizioni vigenti nel loro Stato, al trasporto professionale di persone su strada (imprese di trasporto estere).
 - i) I partecipanti alla consultazione nazionale non hanno sollevato obiezioni contro il rilascio.
 - j) Tutti gli Stati interessati (Stato di destinazione e Stati di transito) hanno notificato alla Svizzera la loro approvazione al servizio di trasporto⁹¹.
- B. Se le condizioni summenzionate sono soddisfatte, il richiedente ha diritto al rilascio, al rinnovo o alla modifica di un'autorizzazione⁹².
- C. Le imprese di trasporto possono stabilire liberamente le tariffe. Se un'impresa offre prezzi inferiori rispetto ad altre imprese di trasporto stradale e/o imprese ferroviarie, questo non giustifica di per sé il rigetto di una domanda. Il sistema tariffario non incide in alcun modo sulla valutazione di una domanda di autorizzazione.
- D. Le imprese di trasporto possono stabilire liberamente l'orario, nella misura in cui vengono rispettate le disposizioni dell'ordinanza per gli autisti. La struttura dell'orario non incide in alcun modo sulla valutazione di una domanda di autorizzazione.
- E. Per il servizio di trasporto oggetto della domanda non occorre fornire una prova del fabbisogno di trasporto⁹³.
- F. L'UFT può prevedere condizioni nell'autorizzazione.
- G. Gli Stati di transito rilasciano le autorizzazioni di transito dopo che lo Stato di partenza e quello di destinazione hanno rilasciato le rispettive autorizzazioni.

⁸⁶ Art. 44 cpv. 1 lett. f OTV

⁸⁷ Art. 44 cpv. 1 lett. g OTV

⁸⁸ Art. 44 cpv. 1 lett. h OTV

⁸⁹ Art. 44 cpv. 1 lett. i OTV

⁹⁰ Art. 3 cpv. 1 LPTS

⁹¹ Art. 44 cpv. 2 OTV e accordi bilaterali

⁹² DTF 2A.471/1996/bmt, DTF 2A.556/1996

⁹³ DTF 2A.556/1996, DTF 2A.471/1996/bmt

3.8 Contenuto dell'autorizzazione

- A. L'autorizzazione comprende uno o più atti di autorizzazione e una decisione separata.
- B. L'atto di autorizzazione svizzero⁹⁴ contiene le seguenti indicazioni:
- autorità competente;
 - numero dell'autorizzazione;
 - tipo di servizio di trasporto
 - nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché n. IT dei titolari dell'autorizzazione (partner);
 - ev. nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché n. IT del subappaltatore o dei subappaltatori;
 - durata di validità dell'autorizzazione;
 - luogo e data del rilascio;
 - ologramma con numero;
 - nome, firma e timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione;
 - itinerario: luogo di partenza e di destinazione del servizio di trasporto;
 - durata e frequenza del servizio di trasporto;
 - orario;
 - condizioni particolari od osservazioni in merito alle fermate o altri oneri specifici;
 - indicazioni importanti.
- C. Tutti gli atti di autorizzazione svizzeri e la decisione sono inviati per raccomandata all'impresa svizzera richiedente o dirigente in caso di associazione di imprese. Gli altri titolari dell'autorizzazione ricevono per raccomandata una copia dell'atto di autorizzazione e della decisione.
- D. I subappaltatori, gli Stati interessati (Stati di transito e Stato di destinazione) così come i destinatari svizzeri della consultazione interessati ricevono una copia dell'atto dell'autorizzazione.

3.9 Validità dell'autorizzazione

- A. L'autorizzazione per il servizio di linea transfrontaliero mediante autobus è rilasciata al massimo per cinque anni⁹⁵.
- B. L'autorizzazione è rilasciata di principio per cinque anni.
- C. Se nei confronti delle imprese di trasporto svizzere ed estere riportate nel modulo di domanda, dei rispettivi direttori, del gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LPTS o dei conducenti sono in corso procedure penali per infrazioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza e/o il trasporto su strada, l'autorizzazione è rilasciata o rinnovata di principio per soli tre anni anziché per cinque, durata massima consentita⁹⁶. A questo proposito è irrilevante che la procedura penale sia stata avviata prima o dopo la presentazione della domanda⁹⁷. Dopo tre anni, su richiesta (v. n. 3.1 segg. della presente direttiva), la domanda è nuovamente esaminata e se il rispetto delle pertinenti disposizioni è garantito, l'autorizzazione è prolungata al massimo di cinque anni.
- D. Se in seguito a precedenti lievi condanne penali nei confronti delle imprese di trasporto svizzere ed estere riportate nel modulo di domanda, dei rispettivi direttori, del gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LPTS o dei conducenti non è possibile formulare un giudizio conclusivo

⁹⁴ Art. 50 cpv. 2 OTV

⁹⁵ Art. 8 cpv. 4 LTV

⁹⁶ DTF 2C_137/2008/aka cons. 2.4

⁹⁷ DTF 2C_137/2008/aka cons. 2.3 e 2A.495/2000 cons. 2b

sul rispetto delle pertinenti disposizioni ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OTV, l'autorizzazione è rilasciata o rinnovata di principio per soli tre anni⁹⁸. Dopo tre anni, su richiesta (v. n. 3.1 segg. della presente direttiva), il rispetto delle pertinenti disposizioni è nuovamente esaminato e, se tale rispetto è garantito, l'autorizzazione è prolungata al massimo di cinque anni.

- E. L'autorizzazione svizzera per il servizio di linea transfrontaliero mediante autobus è valida soltanto per l'itinerario in territorio svizzero.
- F. Le corse possono essere avviate, modificate o proseguite soltanto quando sono disponibili tutte le autorizzazioni degli Stati interessati (Stato di partenza, di destinazione e Stati di transito)⁹⁹.

3.10 Modifica e rinnovo dell'autorizzazione

- A. Il presente capitolo della direttiva è applicabile per analogia alla modifica o al rinnovo dell'autorizzazione.
- B. Le modifiche temporanee delle autorizzazioni non sono possibili.
- C. Con il consenso di tutte le imprese che fanno parte dell'associazione di imprese è possibile iscrivere imprese supplementari nell'autorizzazione. Lo stralcio di imprese dall'associazione di imprese può avvenire soltanto con il consenso scritto dell'impresa interessata.
- D. I subappaltatori possono essere iscritti o stralciati dall'autorizzazione in qualsiasi momento tramite domanda dell'impresa dirigente. Il subappaltatore non ha alcun diritto sull'autorizzazione.

3.11 Trasferimento dell'autorizzazione

- A. L'autorizzazione è intestata al titolare/ai titolari dell'autorizzazione (persona fisica o giuridica) e non è trasferibile¹⁰⁰. Il servizio di trasporto può essere effettuato esclusivamente dalle imprese indicate nell'autorizzazione (titolare dell'autorizzazione o subappaltatore)¹⁰¹. In linea di massima, eventuali contratti di trasferimento, di durata limitata o no, non sono validi.
- B. Se una società senza personalità giuridica (impresa singola, società in nome collettivo o in accomandita) viene trasformata in una società dotata di personalità giuridica (società a responsabilità limitata [s.r.l.], società per azioni [SA] o altro), non vi è trasferimento illecito dell'autorizzazione a un'altra persona ai sensi dell'articolo 50 OTV, se la nuova società rileva tutti gli attivi e i passivi nonché tutti i diritti e gli obblighi. La stessa regola si applica in caso di trasformazioni tra società prive di personalità giuridica e tra società dotate di personalità giuridica.
- C. Ogni mutamento della forma giuridica va comunicata per iscritto all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva) entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro di commercio.

3.12 Decadenza dell'autorizzazione

- A. Un'autorizzazione può decadere per i seguenti motivi:
 - a) Scadenza: la validità di un'autorizzazione per un servizio di linea transfrontaliero mediante autobus decade alla scadenza.
 - b) Rinuncia del titolare dell'autorizzazione: il titolare dell'autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento¹⁰². La rinuncia va motivata. L'autorizzazione decade tre mesi dopo che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione ha ricevuto una notifica del titolare in cui comunica di interrompere l'esercizio del servizio di trasporto¹⁰³. Qualora la rinuncia sia motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un mese¹⁰⁴. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a informare il pubblico almeno un mese prima della soppressione definitiva del

⁹⁸ DTF 2C_137/2008/aka cons. 2.4

⁹⁹ Accordi bilaterali

¹⁰⁰ Art. 8 cpv. 4 LTV e art. 50 cpv. 1 OTV

¹⁰¹ Art. 50 cpv. 1 OTV

¹⁰² Art. 46 cpv. 1 OTV

¹⁰³ Art. 46 cpv. 2 OTV

¹⁰⁴ Art. 46 cpv. 3 OTV

servizio di linea mediante autobus e a rimborsare completamente o proporzionalmente i biglietti di viaggio venduti¹⁰⁵.

- c) Ritiro dell'autorizzazione: l'autorizzazione è ritirata se
- sono violati ripetutamente o gravemente gli obblighi imposti dalla legge o dall'autorizzazione¹⁰⁶ (fra cui la disdetta dell'accordo di cooperazione);
- d) Revoca dell'autorizzazione: l'autorizzazione è revocata o può esserlo se
- sono venute meno le condizioni che vanno adempite¹⁰⁷ (p.es. a seguito della disdetta dell'accordo di cooperazione);
 - interessi pubblici preponderanti lo giustificano, in particolare per soddisfare in modo adeguato ed economico le esigenze di trasporto; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente¹⁰⁸;
 - sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni concernenti la sicurezza stradale in Svizzera e all'estero, in particolare le disposizioni sui veicoli e sui periodi di guida e di riposo dei conducenti, nonché le prescrizioni sul trasporto di viaggiatori o le condizioni dell'autorizzazione¹⁰⁹;
 - lo Stato di destinazione o uno Stato di transito non rilascia o revoca definitivamente l'autorizzazione per l'itinerario del servizio di trasporto sul suo territorio; il ritiro temporaneo di un'autorizzazione estera non comporta la revoca dell'autorizzazione svizzera.

B. Se l'associazione di imprese conta più di un partner (titolari dell'autorizzazione) in Svizzera o nello Stato di destinazione, il recesso di uno o più partner dal contratto di cooperazione non determina la revoca dell'autorizzazione, fintanto che in ciascun Paese è operativo almeno un partner e gli altri partner sono disposti a mantenere in vita il contratto di cooperazione continuando ad assicurare il servizio di linea mediante autobus secondo quanto previsto dall'autorizzazione (senza il partner receduto). In questo caso va presentata apposita domanda di modifica dell'autorizzazione, corredata della dichiarazione di recesso del partner in questione. La stessa regola si applica in caso di inserimento di un partner supplementare nell'autorizzazione. La procedura da seguire in proposito è descritta al capitolo 3 della presente direttiva. La sostituzione di tutti i partner (titolari dell'autorizzazione) attivi in Svizzera o nello Stato di destinazione non è consentita in quanto equivarrebbe a un trasferimento dell'autorizzazione.

C. Dopo che l'autorizzazione è decaduta, tutti gli atti di autorizzazione devono essere restituiti spontaneamente entro 30 giorni all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).

D. Fino alla decadenza dell'autorizzazione valgono tutti gli obblighi del titolare dell'autorizzazione (v. n. 3.13 della presente direttiva).

E. Se nell'ambito del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione sono rilasciati nuovi atti di autorizzazione, questi sono inviati alle imprese solo dopo che i vecchi atti sono stati restituiti all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).

3.13 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

A. L'autorizzazione obbliga tutti i titolari dell'autorizzazione a:

- a) Gestire il servizio di linea mediante autobus nella forma di una cooperazione con almeno un'impresa di trasporto svizzera e almeno un'impresa di trasporto estera (obbligo di cooperazione)¹¹⁰. Le imprese di trasporto svizzere sono tenute a effettuare, per anno civile, almeno il 30% dell'insieme delle prestazioni di trasporto (totale dei chilometri percorsi da tutte le imprese di trasporto)¹¹¹.

¹⁰⁵ Art. 46 cpv. 4 OTV e art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (OOra; RS 745.13)

¹⁰⁶ Art. 9 cpv. 3 lett. b LTV

¹⁰⁷ Art. 47 OTV

¹⁰⁸ Art. 9 cpv. 5 LTV

¹⁰⁹ Art. 47 OTV, DTF 2A.550/2000/bo1

¹¹⁰ Art. 44 cpv. 1 lett. f OTV

¹¹¹ Art. 43 OTV

- b) Rispettare – salvo casi di forza maggiore - l'itinerario specificato nell'autorizzazione, gestire il servizio di linea mediante autobus dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione del collegamento autorizzato e a servire tutte le fermate nella successione specificata nell'autorizzazione (obbligo d'itinerario). I passeggeri possono salire o scendere dal mezzo di trasporto soltanto alle fermate specificate nell'autorizzazione¹¹².
- c) Fornire l'offerta descritta nell'autorizzazione (itinerario, orario, fermate, ecc.) per l'intera durata di validità dell'autorizzazione (obbligo d'esercizio)¹¹³.
- d) Comunicare con almeno un mese di preavviso le interruzioni d'esercizio o la soppressione del servizio all'UFT e al pubblico interessato (obbligo di informazione)¹¹⁴.
- e) Effettuare le corse soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese di trasporto (titolari dell'autorizzazione o subappaltatori) specificate nell'autorizzazione (obbligo in materia di veicoli)¹¹⁵. I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell'autorizzazione¹¹⁶. I veicoli di imprese di trasporto non specificate nell'autorizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per far fronte a una situazione straordinaria, imprevedibile e temporanea (le carenze di capacità non sono considerate tali). In questo caso, documenti probanti specifici devono trovarsi a bordo del veicolo utilizzato. È vietato l'utilizzo temporaneo o continuo di veicoli di imprese di trasporto non riportate nell'autorizzazione¹¹⁷.
- f) Trasportare tutti i viaggiatori e i loro bagagli in funzione delle condizioni di trasporto, nella misura in cui il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare (obbligo di trasporto)¹¹⁸.
- g) Allestire gli orari e pubblicarli in modo accessibile a tutti (obbligo in materia di orario)¹¹⁹.
- h) Fissare le tariffe, pubblicare i prezzi e le condizioni di trasporto in modo accessibile a tutti e applicarle allo stesso modo nei confronti di tutti gli utenti del servizio di linea (obbligo in materia di tariffe)¹²⁰. È vietata la concessione di vantaggi che, alle stesse condizioni, non sono a beneficio di tutti.
- i) Consegnare a ogni viaggiatore un titolo di trasporto (biglietto) individuale o collettivo (obbligo in materia di titoli di trasporto)¹²¹ sul quale figurano almeno le seguenti indicazioni: il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasporto, i luoghi di partenza e di destinazione, l'indicazione «corsa semplice» o «corsa di andata e ritorno», la durata di validità del biglietto, il prezzo del trasporto, il nome e il cognome del passeggero o dei passeggeri e le condizioni contrattuali che, per quanto ammissibile, derogano alle disposizioni legali¹²². Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali¹²³. Il biglietto non è trasferibile¹²⁴, deve essere conservato dal viaggiatore per tutta la durata del viaggio e presentato, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo¹²⁵. In caso di trasporti in coincidenza, per ogni itinerario deve essere emesso un biglietto separato o un tagliando separato all'interno del biglietto. Il personale viaggiante e qualsiasi altro dipendente dell'impresa di trasporto impiegato a bordo del veicolo devono essere muniti di una tessera di legittimazione rilasciata dall'impresa. Sulla tessera devono essere indicati la ragione sociale dell'impresa nonché nome,

¹¹² Art. 14 cpv. 1 LTV

¹¹³ Art. 14 cpv. 1 LTV

¹¹⁴ Art. 46 cpv. 4 OTV nonché Art. 12 OORA

¹¹⁵ Art. 53 cpv. 1 OTV

¹¹⁶ Art. 53 cpv. 2 OTV

¹¹⁷ Art. 44 cpv. 1 lett. e OTV, DTF 2A.550/2000/bo1

¹¹⁸ Art. 12 LTV

¹¹⁹ Art. 13 LTV e Art. 52 cpv. 1 OTV

¹²⁰ Art. 15 LTV

¹²¹ Art. 19 cpv. 3 LTV e art. 57 cpv. 1 OTV

¹²² Art. 58 cpv. 1 OTV

¹²³ Art. 58 cpv. 2 OTV

¹²⁴ Art. 57 cpv. 3 OTV

¹²⁵ Art. 57 cpv. 1 OTV

cognome e funzione del titolare. Tutte le persone presenti a bordo del veicolo devono essere munite di un biglietto o di una tessera di legittimazione dell'impresa. Per ogni bagaglio trasportato deve essere consegnata una ricevuta¹²⁶.

- j) Allestire per ogni corsa, prima del suo inizio, una lista dei passeggeri e tenerla a bordo del veicolo (obbligo in materia di lista dei passeggeri)¹²⁷. La lista deve contenere almeno le seguenti indicazioni: le imprese di trasporto interessate, le targhe d'immatricolazione, il nome dei conducenti, il numero dell'autorizzazione, la data di partenza e di arrivo, il luogo di partenza e di destinazione, il nome e il cognome dei passeggeri nonché il luogo in cui salgono e scendono¹²⁸. L'autorità incaricata del controllo è legittimata a rilevare ed elaborare tali dati nell'ambito della sua attività di vigilanza. Il titolare dell'autorizzazione provvede a cancellare i dati rilevati entro 100 giorni¹²⁹.
 - k) Tenere a bordo di ogni veicolo un atto di autorizzazione originale, rilasciato dall'UFT, per tutta la durata del viaggio e presentarlo, a richiesta, agli organi di controllo (obbligo di portare a bordo del veicolo i documenti necessari)¹³⁰.
 - l) Gestire il servizio di trasporto secondo il piano di servizio inoltrato con la domanda, adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni sui veicoli e sui periodi di guida e di riposo dei conducenti, nonché delle disposizioni pertinenti, in particolare le prescrizioni concernenti la circolazione stradale, il trasporto di viaggiatori e la protezione dei lavoratori¹³¹.
 - m) Non discriminare un disabile per la sua disabilità¹³².
 - n) Informare l'UFT in merito all'esercizio e autorizzare gli agenti incaricati del controllo a circolare gratuitamente e ad accedere a impianti, installazioni e veicoli (obbligo di informare)¹³³.
 - o) Allestire e sottoporre dati statistici conformemente alle istruzioni dell'UFT (obbligo di statistica)¹³⁴.
 - p) Comunicare entro 30 giorni all'UFT le modifiche concernenti le indicazioni riportate nell'atto di autorizzazione (obbligo di informazione).
- B. Per le prime autorizzazioni il servizio di trasporto deve essere avviato entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Se entro tale termine l'esercizio non è avviato integralmente e i titolari dell'autorizzazione non sono in grado di dimostrare che questo ritardo non è imputabile a loro, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può ritirare l'autorizzazione. In casi eccezionali motivati, l'UFT può, su domanda scritta, prolungare di sei mesi il termine di avvio del servizio di trasporto.
- C. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OTV, in particolare delle norme concernenti il trasporto di viaggiatori, la circolazione stradale e la protezione dei lavoratori, e deve essere in qualsiasi momento in grado di informare in merito le autorità di esecuzione. Questo obbligo concerne in particolare tutti i subappaltatori¹³⁵. Va notato che per guidare a titolo professionale veicoli a motore delle categorie D o D1 immatricolati in Svizzera occorre essere in possesso di una licenza di condurre svizzera¹³⁶.

¹²⁶ Art. 66 cpv. 2 OTV

¹²⁷ Art. 51 cpv. 1 OTV

¹²⁸ Art. 51 cpv. 2 OTV

¹²⁹ Art. 51 cpv. 3 OTV

¹³⁰ Art. 50 cpv. 3 OTV

¹³¹ DTF 2A.550/2000/bo1, DTF 2C_137/2008/aka

¹³² Art. 6 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3)

¹³³ Art. 78 cpv. 2 OTV

¹³⁴ Art. 78 cpv. 1 OTV

¹³⁵ DTF 2A.550/2000/bo1

¹³⁶ Art. 42 cpv. 3bis lett. b dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51)

4. Altre disposizioni per i servizi di linea transfrontalieri mediante autobus

4.1 Trasporto di persone e di bagagli

- A. Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano)¹³⁷. Le tariffe¹³⁸ disciplinano quali oggetti possono essere portati come bagagli a mano¹³⁹. Non possono essere portati come bagagli a mano: le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)¹⁴⁰; le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio¹⁴¹; le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori o che possono provocare danni¹⁴²; animali viventi, fatto salvo quanto disciplinato dalle tariffe¹⁴³. Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione di cani e piccoli animali docili e stabiliscono se e per quali animali deve essere pagato un prezzo di trasporto¹⁴⁴. Se vi è il sospetto che il viaggiatore porti con sé cose escluse dal trasporto, l'impresa può ispezionare il contenuto del bagaglio a mano in presenza del viaggiatore¹⁴⁵.
- B. Le imprese possono trasportare solo i bagagli a mano e i bagagli dei passeggeri che viaggiano con la stessa corsa¹⁴⁶. Al passeggero è consegnato un documento di trasporto che rende possibile una chiara identificazione di ogni unità di bagaglio e contiene il nome e l'indirizzo dell'impresa¹⁴⁷. È vietato il trasporto di bagagli nello spazio riservato ai passeggeri; nel portabagagli possono essere trasportati esclusivamente i bagagli¹⁴⁸. Ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un'unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati¹⁴⁹. Non possono essere trasportati come bagagli: le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) nonché gli animali viventi¹⁵⁰.

4.2 Utilizzo di veicoli di altre imprese di trasporto

- A. I titolari di un'autorizzazione, previo consenso dell'UFT, possono affidare l'esecuzione del servizio di trasporto a un'altra impresa (subappaltatore). L'inserimento di subappaltatori in un'autorizzazione esistente costituisce una modifica dell'autorizzazione cui si applica la procedura descritta al capitolo 3 della presente direttiva.
- B. È vietato l'utilizzo temporaneo o continuo di veicoli di imprese non elencate nell'autorizzazione mediante un ordine di viaggio.

4.3 Corse di collegamento e corse su tratte antenna

I servizi di collegamento, quelli su tratte antenna e il trasbordo di passeggeri costituiscono trasporti di persone all'interno della Svizzera ai sensi dell'articolo 37 cpv. 2 OTV e pertanto non sono ammessi.

4.4 Combinazione di autorizzazioni e trasporti in coincidenza

- A. La combinazione e l'unione di più autorizzazioni, con lo scopo di servire più fermate di quelle autorizzate, non è consentita.
- B. La percorrenza continuativa di più servizi di linea o di tratte di diverse linee (congiungimento di servizi di linea) non è consentita (cfr. n. 3.13 cpv. A lett. b della presente direttiva).

¹³⁷ Art. 23 cpv. 1 LTV

¹³⁸ Art. 15 LTV

¹³⁹ Art. 62 OTV

¹⁴⁰ Art. 63 cpv. 1 lett. a OTV

¹⁴¹ Art. 63 cpv. 1 lett. b OTV

¹⁴² Art. 63 cpv. 1 lett. d OTV

¹⁴³ Art. 63 cpv. 1 lett. c OTV

¹⁴⁴ Art. 63 cpv. 3 OTV

¹⁴⁵ Art. 63 cpv. 2 OTV

¹⁴⁶ Art. 66 cpv. 1 OTV

¹⁴⁷ Art. 66 cpv. 2 OTV

¹⁴⁸ Art. 66 cpv. 3 OTV

¹⁴⁹ Art. 66 cpv. 4 OTV

¹⁵⁰ Art. 66 cpv. 5 OTV in combinato disposto con l'art. 64 cpv. 1 lett. a e c OTV

C. In linea di principio, la sostituzione del veicolo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione del servizio di trasporto è consentita soltanto a condizione che non sia effettuata per assicurare trasporti in coincidenza illeciti o corse su tratte antenna.

4.5 Applicazione del diritto nazionale

All'estero si applica la legislazione nazionale dello Stato interessato, in particolare le disposizioni riferite a trasporto stradale, circolazione stradale, dimensioni e pesi dei veicoli, periodi di lavoro e di riposo dei conducenti e durata della guida.

4.6 Traffico triangolare con paesi terzi

Il traffico triangolare è retto dagli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e gli Stati interessati e richiede l'approvazione di tutti gli Stati coinvolti.

4.7 Adesione di uno Stato terzo all'UE

A partire dalla data di adesione di uno Stato all'Unione europea (UE), per i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e il suddetto Stato non si applica più l'accordo bilaterale corrispondente, ma l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72)¹⁵¹. Le autorizzazioni rilasciate sulla base dell'accordo bilaterale, degli atti normativi svizzeri vigenti e della presente direttiva rimangono valide e vengono sostituite soltanto in caso di modifica o rinnovo con un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'accordo sui trasporti terrestri.

4.8 Elenco e pubblicazione delle autorizzazioni

- A. L'elenco delle autorizzazioni è pubblico¹⁵² e consultabile online¹⁵³. L'UFT fornisce informazioni dietro apposita domanda scritta da inviare a: UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva).
- B. L'elenco comprende i nomi e gli indirizzi dei titolari di autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa autorizzazione¹⁵⁴.
- C. Alle parti non interessate non è rilasciata alcuna informazione sulle procedure di autorizzazione in corso. In caso di domande sullo stato della procedura, le imprese di trasporto estere devono rivolgersi all'autorità preposta al rilascio di autorizzazioni dello Stato in cui risiedono.

5. Emolumenti e tasse

5.1 Emolumenti

A. L'emolumento ammonta per:

- a) il rilascio di un'autorizzazione: a 2'300.– franchi¹⁵⁵;
- b) il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione: a 1'200.– franchi¹⁵⁶;
- c) il diniego di domande di rilascio di autorizzazioni: a 2'300.– franchi¹⁵⁷;
- d) il diniego di domande di rinnovo o modifica di autorizzazioni: a 1'200.– franchi¹⁵⁸;
- e) la rinuncia a un'autorizzazione: 500.– franchi¹⁵⁹;
- f) la revoca di un'autorizzazione: 500.– franchi¹⁶⁰;

Per i singoli atti di autorizzazione non sono riscossi emolumenti supplementari.

¹⁵¹ Sono fatti salvi i servizi di linea mediante autobus a partire dalla Svizzera verso Stati UE con transito in Stati terzi, per i quali si applicano ancora le disposizioni della presente direttiva.

¹⁵² Art. 80 cpv. 1 OTV

¹⁵³ V. www.uft.admin.ch ⇒ Temi A - Z ⇒ Elenchi utili ⇒ Banca dati IT ⇒ Banca dati IT

¹⁵⁴ Art. 80 cpv. 2 OTV

¹⁵⁵ Art. 18 cpv. 1 lett. a OseUFT

¹⁵⁶ Art. 18 cpv. 1 lett. b OseUFT

¹⁵⁷ Art. 49 lett. a OseUFT in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett. a OseUFT

¹⁵⁸ Art. 49 lett. a OseUFT in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett. b OseUFT

¹⁵⁹ Art. 18 cpv. 1 lett. h OseUFT

¹⁶⁰ Art. 18 cpv. 1 lett. e e f OseUFT

- B. La tassa di privativa ammonta a 500.– franchi per ogni anno di validità dell'autorizzazione¹⁶¹.
- C. Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell'assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento¹⁶².
- D. In caso di rinuncia a un'autorizzazione o di revoca di un'autorizzazione da parte dell'UFT, non per colpa del titolare dell'autorizzazione, almeno un anno prima della sua scadenza, su domanda la tassa di privativa (esclusi gli emolumenti) è rimborsata proporzionalmente¹⁶³. Gli emolumenti o le tasse di privativa non sono rimborsati se l'autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un'infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali¹⁶⁴.
- E. Se uno Stato estero non rilascia definitivamente l'autorizzazione per l'itinerario all'esterno del servizio di trasporto, le tasse di privativa, ma non gli emolumenti, sono, su richiesta rimborsate completamente.
- F. Gli emolumenti riscossi nell'ambito del rilascio, della modifica o del rinnovo di un'autorizzazione servono a coprire gli oneri causati e non sono in generale rimborsati.
- G. Gli emolumenti e le tasse di privativa devono essere versati dall'impresa richiedente o dirigente in caso di un'associazione di imprese. Le imprese svizzere ed estere che fanno parte dell'associazione di imprese (partner) rispondono solidalmente degli emolumenti e delle tasse di privativa¹⁶⁵.
- H. Se circostanze particolari lo giustificano può essere richiesto il versamento di un anticipo sugli emolumenti, in particolare quando l'assoggettato risiede all'estero o è in ritardo con il pagamento di precedenti emolumenti. La prestazione non è fornita se l'anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate¹⁶⁶.
- I. Per il rilascio di autorizzazioni secondo il n. 2.2 della presente direttiva è riscosso un emolumento di 10.– franchi per una corsa di andata e ritorno, ma come minimo di 70.– franchi per ogni ordinazione. L'emolumento per un numero illimitato di corse durante un anno civile è di 1'000.– franchi¹⁶⁷.
- J. L'emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per servizi occasionali transfrontalieri o corse pendolari transfrontaliere con alloggio è di 60.– franchi¹⁶⁸.
- K. Gli emolumenti sono fissati mediante una decisione¹⁶⁹. L'emolumento scade:
- a) 30 giorni dopo la notifica della decisione¹⁷⁰;
 - b) se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato¹⁷¹.
- Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza¹⁷².

5.2 Imposta sul valore aggiunto

- A. Nel trasporto internazionale mediante autobus (servizi di linea e servizi occasionali) la parte del compenso per il tragitto sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto¹⁷³.

¹⁶¹ Art. 19 lett. b OseUFT

¹⁶² Art. 8 OseUFT

¹⁶³ Art. 12 cpv. 2 OseUFT

¹⁶⁴ Art. 12 cpv. 3 OseUFT

¹⁶⁵ Art. 2 cpv. 2 OgeEm

¹⁶⁶ Art. 11 cpv. 1 OseUFT

¹⁶⁷ Art. 37 cpv. 2 OseUFT

¹⁶⁸ Art. 38 OseUFT

¹⁶⁹ Art. 13 OseUFT

¹⁷⁰ Art. 15 cpv. 1 lett. a OseUFT

¹⁷¹ Art. 15 cpv. 1 lett. b OseUFT

¹⁷² Art. 15 cpv. 2 OseUFT

¹⁷³ Art 1 e 3 lett. e e art. 8 cpv. 2 lett. e della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20)

- B. Le imprese svizzere ed estere che adempiono le condizioni per l'assoggettamento all'imposta¹⁷⁴ devono annunciarsi spontaneamente per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna entro 30 giorni dall'adempimento di tali condizioni¹⁷⁵.

6. Controlli e disposizioni penali

6.1 Controlli

- A. Il controllo del trasporto transfrontaliero delle persone incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale, agli uffici doganali e al Corpo delle guardie di confine¹⁷⁶. Le autorità preposte ai controlli sono tenute ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della legge sul trasporto viaggiatori e quindi del diritto federale. La sorveglianza dell'esecuzione spetta all'UFT.
- B. In virtù degli accordi bilaterali corrispondenti, l'UFT comunica le violazioni delle imprese estere all'autorità estera competente. Altre convenzioni di reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa non ne sono pregiudicate.

6.2 Infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori

- A. Chiunque trasporti persone senza essere al beneficio di un'autorizzazione, è punito con la multa fino a 100'000.– franchi¹⁷⁷.
- B. Chiunque trasporti persone in contrasto con l'autorizzazione, è punito con la multa fino a 100'000.– franchi¹⁷⁸.
- C. È punita anche l'infrazione per negligenza¹⁷⁹.
- D. L'UFT è competente per il perseguimento penale e il giudizio in caso di violazione della privativa del trasporto di viaggiatori e di mancato rispetto dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione¹⁸⁰. Il procedimento è retto dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0)¹⁸¹.
- E. Se lo prevedono i relativi accordi bilaterali, l'UFT può, in alternativa o a titolo complementare, anche dare disposizione alle autorità competenti degli Stati in cui hanno sede le imprese interessate di ammonire quest'ultime o di procedere a una revoca temporanea, parziale o totale dell'autorizzazione. In questo caso le imprese in questione devono far valere i loro diritti procedurali in questi Paesi.

6.3 Notifiche

Le infrazioni, constatate da terzi, alle disposizioni sul trasporto internazionale mediante autobus devono essere notificate per iscritto all'UFT (v. n. 1.3 della presente direttiva). L'UFT provvederà a richiedere dei controlli e, se del caso, avvierà una procedura penale (v. n. 6.2 della presente direttiva) e/o una procedura di ritiro/revoca dell'autorizzazione (v. n. 3.12 lett. A cpv. c e cpv. d della presente direttiva). Non si forniscono informazioni a terzi in merito a procedure penali amministrative in corso¹⁸².

¹⁷⁴ Art. 10 e art. 21 LIVA

¹⁷⁵ Art. 66 cpv. 1 LIVA

¹⁷⁶ Art. 3 segg. dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013)

¹⁷⁷ Art. 57 cpv. 1 lett. a LTV

¹⁷⁸ Art. 57 cpv. 1 lett. b LTV

¹⁷⁹ Art. 57 cpv. 2 LTV

¹⁸⁰ Art. 60 cpv. 1 LTV

¹⁸¹ Art. 60 cpv. 3 LTV

¹⁸² DTF 107 Ia 304 cons. 4b p. 308 e DTF 113 Ia 309 cons. 4b p. 317

7. Disposizioni finali

7.1 Abrogazione della direttiva previgente

La presente direttiva sostituisce la direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi del 1° dicembre 2018.

7.2 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2019.

Il Direttore UFT: Dott. P. Füglistaler